

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

" Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri
lavoro, rimboschimento e sistemazione montana "

Relatore : Sig. Tommaso CLEMENTE

R E G I O N E P U G L I A

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

essendo state trasferite alle Regioni con il D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977 le funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, il presente disegno di legge intende confermare l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali dello stato vigenti nella materia stessa in quanto applicabili.

E' prevista una ripartizione tra le provincie dei fondi destinati all'istituzione dei cantieri in relazione alla disoccupazione esistente, mentre restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio civile, degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali Forestali.

E' regolamentata in modo diverso l'erogazione del contributo agli Enti gestori, ai quali per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica la Regione versa un acconto pari all'80% del contributo a proprio carico, mentre la liquidazione del saldo é subordinata all'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assessorato alla Ragioneria.

Per l'anno 1978, non avendo lo Stato trasferito i fondi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, la norma transitoria del presente provvedimento permette alla Giunta di istituire e finanziare cantieri di lavoro nei comuni colpiti da gravi situazioni di estensione sociale a causa della disoccupazione, limitatamente all'anno 1978 e nei limiti dello stanziamento disponibile, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali.

Allorché saranno individuate le opportunità di delegare le competenze in materia ad organismi territoriali e subregionali ed individuate le modalità di tale delega, sarà necessaria altra normativa regionale per regolamentare l'intervento.

./.

REGIONE PUGLIA

In tale attesa é stata resa necessaria la presentazione di questa proposta.

Per quanto attiene la parte finanziaria si é provveduto in via del tutto eccezionale a stornare i fondi del capitolo relativo alle " Provvidenze in favore degli emigrati" con l'impegno a ridotare lo stesso capitolo non appena lo Stato avrà trasferito i fondi di cui al D.P.R. 616/77.

(Tommaso Clemente)



REGIONE PUGLIA

Art. 1

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio '77, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili, salvo quanto risulti modificato con la presente legge.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l'esercizio 1978.

I fondi destinati all'istituzione dei cantieri, sono ripartiti tra le Province in relazione alla disoccupazione provinciale.

I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.

REGIONE PUGLIA

Art.3

L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali Forestali.

L'Assessorato al Lavoro, nello svolgimento dell'attività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e dell'Assessorato all'Agricoltura.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'Ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80% del contributo a carico della Regione. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assessorato Ragioneria.

R E G I O N E P U G L I A

Art.6

(norma transitoria)

La Giunta Regionale é autorizzata, limitatamente all'anno 1978, a istituire e finanziare cantieri in quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinsiali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Il Cap. 308 " Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29.4.1949 e successive modificazioni e art. 36 D.P.R. 616/1977 " iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 è dotato di uno stanziamento pari a £. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - parte II spesa - è introdotta la seguente variazione:

variazione in aumento

Cap. 308 "cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29.4.1949 e successive modificazioni e art. 36 del D.P.R. 616/1977".

Stanziamento di competenza	Stanziamento di Cassa
£. 400.000.000	£. 400.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 343 "Provvidenze in favore degli emigrati - leggi regionali 37/1974 e 19/1975".

Stanziamento di competenza	Stanziamento di Cassa
£. 400.000.000	£. 400.000.000